

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIUGNI, SCEVAROLLI, FABBRI e
DELL'OSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modificazioni alla legge 12 giugno 1990, n. 146

ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza applicativa della legge 12 giugno 1990, n. 146, sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali può definirsi, a quasi due anni dall'entrata in vigore, globalmente positiva: la conflittualità, almeno in alcuni settori, è diminuita e numerosi sono stati gli accordi sindacali stipulati ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge stessa. Una valutazione altrettanto positiva può esprimersi nei confronti dell'operato della Commissione di garanzia.

Rimangono certamente alcuni settori per i quali non è stato raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle azioni di sciopero a causa delle difficoltà insorte tra le parti a raggiungere un'intesa, ma è auspica-

bile che grazie anche all'intervento della Commissione di garanzia - che solo di recente, tra l'altro, ha ricevuto i mezzi necessari per un suo adeguato funzionamento, dopo una inspiegabile inerzia da parte dell'autorità governativa - la situazione si avvii rapidamente verso un esito di normalità.

Un problema ancora insoluto riguarda invece quei settori che presentano una situazione di forte frammentazione dal punto di vista dei sindacati dei lavoratori - come ad esempio il settore del trasporto ferroviario - o un'analoga frammentazione dal lato dei soggetti esercenti il servizio pubblico, come il caso del trasporto aereo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un utile contributo ad una maggiore razionalizzazione potrebbe certamente scaturire - in particolare per le situazioni del tipo da ultimo descritto - da una azione della Commissione di garanzia che mirasse ad unificare le diverse scadenze contrattuali; nonchè dall'istituzione di una struttura dotata di compiti di gestione unitaria all'interno del settore per tutti gli aspetti riguardanti la politica contrattuale.

Il superamento di una situazione di accentuata frammentazione dal lato dei sindacati dei lavoratori richiede invece interventi maggiormente articolati, ed innanzitutto una legge che definisca chiaramente i criteri e le soglie di rappresentatività dei sindacati: ed a questo proposito è stato presentato il disegno di legge n. 25.

Da alcuni ambienti è stata avanzata anche la proposta di riconoscere alle associazioni sindacali, e segnatamente a quelle maggiormente rappresentative, la titolarità esclusiva del diritto di sciopero. Tuttavia la maggioranza della dottrina giuridica ha sempre e fondatamente affermato la titolarità individuale del diritto di sciopero, che deve dunque considerarsi un diritto il cui esercizio rimane di esclusiva pertinenza del singolo lavoratore. Non è pertanto pensabile che limiti di questo tipo possano dirsi operanti neppure quando lo sciopero si attua in un servizio pubblico essenziale.

In questi settori appare viceversa ipotizzabile l'introduzione di una disciplina procedurale che, senza ledere il principio della titolarità individuale del diritto di sciopero,

responsabilizzi tuttavia i titolari dinanzi alla pluralità dei lavoratori organizzati.

A queste finalità si ispira il presente disegno di legge.

In esso si prevede che i contratti o gli accordi collettivi o i regolamenti di servizio, cui l'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, demanda il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente garantiti, possano prevedere l'istituzione di una Commissione composta dai rappresentanti dei sindacati firmatari dei contratti collettivi. Il ruolo della Commissione è quello di introdurre una procedura di raffreddamento del conflitto: ad essa vanno infatti indirizzate le comunicazioni previste dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 146 concernenti il preavviso e la durata dell'astensione dal lavoro. La Commissione esamina il caso previa convocazione del soggetto proclamante e, ove lo ritenga opportuno, con decisione presa a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti può differire l'astensione dal lavoro per un periodo non superiore a dieci giorni, in modo da facilitare il raggiungimento di una composizione del conflitto in atto. Può inoltre proporre la precettazione all'autorità competente.

Per conferire effettività alle delibere della Commissione è infine previsto che la inottemperanza alle delibere della stessa esponga i lavoratori o i soggetti che hanno proclamato lo sciopero o vi hanno aderito alle sanzioni previste dall'articolo 4 della legge n. 146 del 1990.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

«8. I contratti collettivi e gli accordi collettivi, nonché i regolamenti di servizio di cui al comma 2 possono prevedere che venga istituita nell'ambito di ciascun servizio, globalmente considerato, una Commissione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti o degli accordi collettivi di cui al medesimo comma 2.

9. La proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, da chiunque venga effettuata, deve essere comunicata alla Commissione indicata al comma 8.

10. La Commissione convoca il soggetto che ha proclamato lo sciopero per svolgere un esame del caso e può disporre, con delibera presa a maggioranza dei due terzi dei propri componenti e ove lo ritenga opportuno, un differimento dell'astensione dal lavoro per un periodo non superiore a dieci giorni. Entro tale periodo la Commissione deve riferire sulla propria decisione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12. Può, inoltre, proporre all'autorità competente l'approvazione della procedura di cui all'articolo 8.

11. La delibere prese dalla Commissione di cui al comma 8 sono parte integrante dei contratti o degli accordi collettivi o dei regolamenti di servizio di cui al comma 2. I lavoratori che si astengono dal lavoro, i soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione delle delibere della Commissione di cui al comma 8, sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 4».